



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del [REDACTED] integrato da motivi aggiunti, proposto da

[REDACTED] rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Tarullo, Alberto Saraceno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alberto Saraceno in Roma, via degli Scipioni, 265;

contro

Ministero dell'Interno, Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

[REDACTED] non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco,

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale prot. [REDACTED] adottato in risposta ad un'istanza di riammissione del ricorrente, con cui lo stesso viene escluso dalla procedura speciale per il reclutamento nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco indetto con D.M. n. 238 in data 14.11.2018 emanato dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;

del provvedimento del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale prot. [REDACTED] a firma del direttore Centrale, con cui si decreta in via definitiva l'esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva in questione, atteso il preteso verificarsi dei presupposti di cui all'art. 8 del Decreto dipartimentale n. 238 del 14.11.2018;

del verbale n. [REDACTED] della "Commissione esaminatrice della procedura speciale di reclutamento nella Qualifica di vigile del fuoco riservata al personale volontario – D.M. 238 del 14/11/2018", nella parte in cui giudica il terzo modulo svolto dal ricorrente '[REDACTED]' indicando [REDACTED]

per quanto di ragione ed ove occorrer possa, del Decreto dipartimentale n. 238 del 14.11.2018, recante il bando concorsuale, limitatamente all'art. 8 ed all'Allegato C; ove occorrer possa, del provvedimento approvativo della graduatoria finale relativa al suddetto concorso nonché della graduatoria stessa;

di ogni altro atto presupposto, contestuale, consequenziale o comunque connesso, ancorché non cognito;

- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da [REDACTED] il [REDACTED]

del provvedimento del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per gli l'Amministrazione Centrale prot. [REDACTED] a firma del Direttore

Centrale [REDACTED] con cui si sospende l'assunzione del ricorrente dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

di ogni altro atto presupposto, contestuale, consequenziale o comunque connesso, ancorché non cognito;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno [REDACTED] 2021 la dott.ssa Alessandra Vallefuego e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

-il ricorrente prendeva parte alla procedura speciale per il reclutamento nella qualifica di Vigile del Fuoco indetto con D.M. n. 238 in data 14.11.2018, venendo riprovato alla prova operativa di acquaticità;

-lo stesso proponeva, dunque, ricorso avverso il provvedimento del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale prot. n. [REDACTED]

[REDACTED] di esclusione dalla procedura selettiva in questione e chiedeva, in via cautelare, la riammissione con la rinnovazione, da parte della Commissione, della prova di capacità operativa;

- con Ordinanza n. [REDACTED] del [REDACTED] veniva accolta da questo Tribunale la predetta istanza cautelare e veniva disposta la riammissione del ricorrente alla procedura concorsuale con rinnovazione della prova di capacità operativa ;

-tale prova veniva sostenuta e superata, in data [REDACTED] e, a seguito di visita medica del [REDACTED] il ricorrente risultava idoneo alla assunzione;

- con provvedimento n. [REDACTED] notificato al ricorrente brevi manu dal Comando dei Vigili del Fuoco di [REDACTED] in data [REDACTED] l'Amministrazione, tuttavia, sospendeva l'assunzione del ricorrente nel Corpo

Nazionale dei Vigili del Fuoco, stante la posizione di indagato dello stesso per i reati di cui agli artt. [REDACTED] del codice penale, nel procedimento penale n. [REDACTED] instaurato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [REDACTED] in ragione della condotta non ritenuta conforme ai principi di moralità, correttezza e solidarietà sociale che devono essere radicati nel vigile del fuoco in ragione delle funzioni dallo stesso svolte;

- con ricorso per motivi aggiunti, presentati in data [REDACTED] il ricorrente impugnava il citato provvedimento di sospensione dall'assunzione prot. [REDACTED] del [REDACTED] del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per gli l'Amministrazione Centrale e ne chiedeva la sospensione dell'esecutività;

- il Ministero dell'Interno si costituiva avverso il predetto ricorso;

- con Ordinanza Collegiale n. [REDACTED] la Sezione ha accolto la richiesta misura cautelare, disponendo l'ammissione del ricorrente medesimo alla frequentazione del corso di formazione professionale V.V.F.;

-in esecuzione della predetta Ordinanza, il Ministero dell'Interno ha riammesso con riserva il ricorrente alla procedura speciale di reclutamento e, in data [REDACTED] il ricorrente ha iniziato la frequenza al prescritto corso di formazione;

- medio tempore, il procedimento penale di cui sopra si è concluso con decreto di archiviazione del [REDACTED] depositato il [REDACTED]

-il ricorrente, pertanto, con memoria depositata il [REDACTED] sottolineando che, con l'intervenuta archiviazione del procedimento penale [REDACTED] RGNR, sarebbe venuta meno una delle condizioni poste dal Ministero resistente alla base dell'assunzione con riserva, ha chiesto che venissero consolidati gli effetti della misura cautelare precedentemente concessa e che egli venisse dichiarato assunto "a pieno titolo", senza riserve;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria e di autorizzare il ricorrente ad

avvalersi, a tal fine, della notifica per pubblici proclami – ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, cod. proc. amm., e dell'art. 49, comma 3, cod. proc. amm. – con le seguenti modalità:

- pubblicazione della presente ordinanza (con oscuramento delle generalità del ricorrente e dei dati idonei a identificarlo), del ricorso (con oscuramento delle generalità del ricorrente e dei dati idonei a identificarlo) e dell'elenco nominativo dei controinteressati sul sito web del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella medesima pagina del sito in cui sono disponibili le informazioni relative alla procedura selettiva di cui si tratta;
- inserimento nella pagina principale del sito di un apposito collegamento permanente denominato “Atti di notifica”, nonché di un collegamento nella sezione “In evidenza”, dai quali possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati sopra indicati;

Ritenuto di disporre che:

- a tali incumbenti la parte ricorrente dovrà provvedere inoltrando, entro sette giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, apposita richiesta, corredata di copia informatica degli atti indicati, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione, con le modalità sopra indicate, entro quindici giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente, e assicurerà il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;
- la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche l'attestazione dell'Amministrazione, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, entro sette giorni dal rilascio della medesima attestazione;

Ritenuto di fissare, per la prosecuzione della trattazione, l'udienza pubblica del

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio, nei sensi e nei termini di cui in motivazione. Fissa, per la prosecuzione della trattazione, la pubblica udienza del [REDACTED]. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] 2021 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Alessandra Vallefucio, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Alessandra Vallefucio

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.